

# PROVINCIA DI FERRARA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

(Delibera C.P. n.10 del 31/3/2021)  
(modificato con Delibera C.P. n. 22 del 29/4/2022)

Indice

### CAPO I – OCCUPAZIONI

- Art. 1 Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- Art. 2 Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla osta
- Art. 3 Concessione non censite, occupazioni abusive
- Art. 4 Domanda per ottenere l'autorizzazione
- Art. 5 Versamento spese di istruttoria e allegati alla domanda
- Art. 6 Domande incomplete e loro integrazione
- Art. 7 Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 8 Durata delle autorizzazioni
- Art. 9 Condizioni per le autorizzazioni
- Art. 10 Deposito Cauzionale
- Art. 11 Convenzioni speciali
- Art. 12 Permessi provvisori
- Art. 13 Termini per l'esecuzione dei lavori e proroga
- Art. 14 Conservazione e smarrimento del provvedimento di autorizzazione
- Art. 15 esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate
- Art. 16 Catasto delle autorizzazioni
- Art. 17 Rinnovo e subingresso
- Art. 18 Revoca e rimozione delle opere
- Art. 19 Classificazione delle strade
- Art. 20 Fasce di rispetto
- Art. 21 Accessi e diramazioni
- Art. 22 Attraversamenti
- Art. 23 Uso della sede stradale fosso stradale e scarichi di liquidi nei fossi
- Art. 24 Diritto di controllo Accertamento delle violazioni
- Art. 25 Distributori di carburanti

### CAPO II - CANONE UNICO PATRIMONIALE

- Art. 26 Oggetto del canone
- Art. 27 Soggetti attivi e passivi
- Art. 28 Applicazione del canone
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Pagamento del canone
- Art. 31 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
- Art. 32 Sanzioni e indennità
- Art. 33 Funzionario responsabile

### CAPO III - SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

- Art. 34 Distanze
- Art. 35 Situazioni particolari
- Art. 36 Disposizioni finali e entrata in vigore

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

## CAPO I - OCCUPAZIONI

### ARTICOLO 1

#### ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nella Provincia di Ferrara il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all’art. 1, commi da 816 a 847, della L. 27/12/2019, n. 160, denominato canone.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di occupazione di cui all’art. 1, comma 819, lettera a) della L. 27/12/2019, n. 160.
3. Il canone sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza provinciale ed alle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Ferrara, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o da regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

### ARTICOLO 2

#### OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O NULLA OSTA

1. Sono soggette ad autorizzazione, concessione o nulla osta le seguenti opere che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio:
  - accessi o diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali;
  - accessi pedonali (fino a m 1,20);
  - recinzioni su muretto;
  - piantagioni e siepi;
  - occupazioni dei fossi stradali;
  - attraversamenti o percorrenze stradali con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche;
  - scarico di acque nei fossi delle strade;
  - occupazione, mediante opere stabili o provvisorie, di aree e spazi di pertinenza stradale o soggette a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere;
  - installazione di mezzi pubblicitari, frecce direzionali e altra segnaletica utile ai sensi del Codice della Strada, singoli o raggruppati su impianti, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, relativi ad attività industriali o commerciali.
2. La domanda per ottenere l’autorizzazione, concessione o nulla osta alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, deve essere presentata dal proprietario oppure dal titolare

di un diritto reale sull'immobile interessato, dal proprietario dell'impianto pubblicitario o di segnaletica, dall'ente erogatore di un pubblico servizio.

3. La domanda di cui al comma 2, indirizzata alla Provincia di Ferrara, deve essere redatta in conformità alle norme sul bollo ed esclusivamente sui modelli appositamente predisposti dall'ufficio concessioni.

4. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di "autorizzazione", "concessione" o "nulla osta", sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

5. Di seguito il termine "autorizzazione" si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione o nulla osta); il termine "concessionario" è riferito al soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato la relativa domanda.

6. Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l'autorizzazione sia per la posa della condotta principale, sia, di norma e salvo le disposizioni regolamentari di ogni singolo ente, per gli allacciamenti alle singole utenze.

7. L'autorizzazione ad eseguire l'occupazione di un tratto di fosso è subordinata al parere favorevole di tutti gli Uffici Provinciali competenti.

### ARTICOLO 3 CONCESSIONI NON CENSITE, OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, o quando l'autorizzazione sia scaduta e non rinnovata o revocata, oppure realizzate in contrasto con l'autorizzazione, sono definite abusive.

2. La Provincia procede in tali casi all'accertamento delle sanzioni amministrative, così come previsto dal nuovo Codice della Strada e successive modificazioni od integrazioni.

3. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, la Provincia può provvedere direttamente ed a spese del possessore, a rimuovere le opere abusive ed a sequestrare i relativi materiali previa, quando prevista dal Codice della Strada, emissione dell'apposita ordinanza prefettizia. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

4. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando è possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale. A tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Provincia ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione della Provincia potrà essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento e se il possessore si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste.

5. Nel caso in cui la Provincia acquisisca strade da altri Enti, i titolari di concessioni precedentemente accordate sono tenuti a presentare domanda di regolarizzazione alla Provincia, su richiesta di quest'ultima, che rilascerà la prescritta autorizzazione qualora ricorrano i requisiti di legge e regolamentari.

## ARTICOLO 4 DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni domanda, redatta in conformità all'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento, debitamente sottoscritta, presentata da un solo soggetto anche in caso di comproprietà e riferita ad una o più opere, deve contenere:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- denominazione, sede sociale, codice fiscale o partita IVA, nonché generalità complete, residenza e codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione, in caso di domanda presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile;
- numero o denominazione della strada provinciale, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata, coordinate geografiche;
- descrizione delle opere da eseguire (es.: accesso carraio, fognatura, scarico acque bianche o nere, ecc.);
- dichiarazione relativa all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

2. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o curatela, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualità.

3. Alla domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione di cui al successivo articolo 5 da parte della Provincia, il termine si intende sospeso.

4. Per le autodichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

5. Ogni domanda presentata deve riferirsi ad opere che saranno oggetto dello stesso atto autorizzativo. Fanno eccezione le condutture relative ai pubblici servizi che possono essere realizzate in parte all'interno ed in parte all'esterno dei centri abitati ed a servizio di più centri urbani. In tal caso alla domanda seguiranno tutti gli atti prescritti.

## ARTICOLO 5 VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA E ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Ad ogni domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione originale del versamento effettuato sull'apposito conto corrente postale o bancario intestato alla Provincia, secondo gli importi deliberati con apposito atto, relativamente al rimborso per spese effettivamente sostenute per sopralluogo, istruttoria, bolli, diritti di segreteria e quant'altro;
- disegni, relazioni e attestazioni relativi alle opere richieste, firmati da un tecnico abilitato (per i cartelli e la segnaletica non è richiesta la firma del tecnico abilitato) comprendenti quanto segue.

Per le opere:

- a) corografia in scala 1:2000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera che riporti l'esatta posizione di questa e l'indicazione delle coordinate geografiche;

- b) pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100;
- c) una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto;
- d) relazione tecnica generale di inquadramento (per interventi in aree di rispetto precisare anche la destinazione urbanistica);
- e) dichiarazione che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- f) relazione di calcolo per costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a m 3,00 sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;
- g) schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'articolo 30, comma 7 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.

In caso di scavi, attraversamenti e percorrenze la documentazione tecnica allegata dal richiedente deve avere una completezza corrispondente ad un progetto esecutivo, cioè tale da descrivere e definire con sufficiente precisione tutte le opere e relativi dettagli per cui viene richiesta l'autorizzazione e ne deve consentire la cantierabilità.

In particolare devono essere presenti:

- corografia di inquadramento;
- planimetria o planimetrie di progetto che individuino con precisione la collocazione delle opere rispetto alla sede stradale e relative pertinenze;
- profili longitudinali;
- sezioni trasversali effettive (non sezioni tipo o sezioni standard) in numero sufficiente a caratterizzare l'intervento;
- particolari costruttivi (reali: non schede tecniche);
- studio delle interferenze con altri servizi e strutture stradali;
- per opere che comportino particolare complessità (es. scavi profondi, costruzione di strutture), devono essere fornite le verifiche di stabilità geotecnica e strutturale;
- considerato che l'art. 22 del Regolamento Provinciale delle Concessioni prevede che di norma la posa dei sottoservizi debba avvenire senza esecuzioni di scavi a cielo aperto in carreggiata, nel caso in cui questa prescrizione non possa essere soddisfatta, il richiedente deve esplicitare tale circostanza nella richiesta e specificare le relative motivazioni tecniche.

Per mezzi pubblicitari e segnaletica di indicazione:

- a) corografia in scala 1:2000 della zona entro la quale dovrà essere installato il mezzo pubblicitario o il segnale che riporti l'esatta posizione di questi e l'indicazione delle coordinate geografiche;
- b) relazione tecnica generale di inquadramento che evidenzi la distanza tra il confine stradale ed il punto in cui è prevista l'installazione del mezzo di cui sopra, attestante il pieno rispetto delle distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada;
- c) dichiarazione che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- d) schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'articolo 30, comma 7 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.
- e) bozzetto a colori dell'impianto pubblicitario o di segnaletica che si intende realizzare oppure in bianco e nero con indicazione dei nomi dei colori, riportante le dimensioni del cartello o del segnale;

- f) autorizzazione, rilasciata in carta semplice dal proprietario, all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile, qualora l'area privata non sia di proprietà del richiedente;
  - g) in caso di subentro a posizione esistente, documentazione attestante il relativo titolo;
2. Il richiedente potrà allegare alla domanda ogni altra eventuale documentazione riferita all'intervento avente rilievo per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il versamento delle spese di istruttoria è dovuto anche qualora la domanda non sia accolta.

## ARTICOLO 6 DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE

1. Ad integrazione di quanto già presentato la Provincia si riserva di richiedere:
- per le condutture interrate: sviluppo longitudinale corredato di un opportuno numero di sezioni trasversali (ad una distanza minima di m 50) in cui siano evidenziati tutti i servizi già esistenti, nonché di relazione geologica e relazione di calcolo della struttura della nuova configurazione derivante dai lavori richiesti, soggetta a carichi di esercizio;
  - per le condutture aeree: tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità di supporti, imponendo l'adozione di eventuali dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
  - l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
  - in caso di domande incomplete la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti, ai sensi del precedente articolo 5;
  - ogni altro documento ritenuto indispensabile per il completamento dell'istruttoria.
2. In via generale, fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento o assegnati dall'Ufficio, se trascorre un periodo di giorni 10 senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda e non si effettuano rimborsi delle spese di istruttoria, mentre può essere richiesta la restituzione dei disegni da unire alla nuova domanda.

## ARTICOLO 7 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono rilasciate al soggetto richiedente con provvedimento amministrativo del Dirigente competente nei tempi previsti dal precedente articolo 4, comma 3, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del presente Regolamento. I nulla osta vengono rilasciati in carta semplice.
2. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata, l'ammontare del canone, se dovuto, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere richieste. In caso di rilascio di nulla osta, il termine di esecuzione è demandato al Comune competente al rilascio della conseguente autorizzazione.
3. Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga di cui al successivo articolo 13, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

4. Il diniego dell'autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell'autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento motivato del Dirigente competente e comunicati al richiedente.

5. Possono essere oggetto della medesima autorizzazione anche più opere di occupazione a condizione che queste siano a servizio del medesimo immobile.

6. Per quanto concerne i mezzi pubblicitari e la segnaletica, ogni autorizzazione è riferita ad un solo impianto, ad eccezione di striscioni, locandine e stendardi previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione quando siano riferiti al medesimo evento e ne sia richiesta la collocazione lungo la stessa strada, in successione, in un contesto unitario e comunque entro uno spazio non superiore a m. 500.

7. Il canone previsto dall'art. 28 del presente regolamento è dovuto per ciascun striscione, locandina o stendardo autorizzato.

8. Con il termine "impianto" s'intende la struttura destinata ad ospitare il pannello o i pannelli pubblicitari o di segnaletica, che può essere costituita da palo di sostegno, oppure da un immobile (fabbricato o area cortiliva).

9. Relativamente alle preinsegne di cui all'art. 47, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'autorizzazione ha ad oggetto l'impianto atto ad ospitare fino a sei preinsegne per ogni senso di marcia aventi le stesse dimensioni. Le tariffe relative alle preinsegne da installare su detto impianto sono previste all'art. 28 del presente regolamento. Per installare ulteriori preinsegne fino al numero massimo consentito il richiedente deve presentare apposita domanda di integrazione dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi degli artt. 4 e seguenti del presente regolamento.

## ARTICOLO 8 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia uguale o superiore ovvero inferiore all'anno.

2. La durata dell'autorizzazione permanente, che dovrà essere rinnovata alla scadenza qualora le opere autorizzate vengano mantenute in essere, è di anni tre se riferita a mezzi pubblicitari e di anni diciannove se riferita alle restanti opere. Le autorizzazioni riferite alla segnaletica non hanno scadenza.

3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.

4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previste dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo o restituzione del canone corrisposto.

## ARTICOLO 9 CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i

danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni.

2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'articolo 22 del presente Regolamento.

3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'articolo 21 del nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.

4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.

5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano, la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e delle sue pertinenze.

6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.

7. Se lavori o varianti stradali portassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.

8. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.

9. Nel caso di modifica, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.

10. In caso di inadempienza totale o parziale la Provincia potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

11. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che in relazione alla concessione, potesse provenirle da terzi.

## ARTICOLO 10 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni relative ad opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto o attraversamenti stradali anche mediante TOC

(trivellazione orizzontale controllata) o tecnologie equivalenti, potrà essere richiesto un deposito cauzionale, da stabilire di volta in volta in relazione alla natura ed all'entità delle opere interessanti il corpo stradale, da versare alla Provincia prima dell'inizio dei lavori autorizzati.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo effettuata da personale tecnico della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo.

3. Nel caso che il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione al momento della sua restituzione.

4. Per gli Enti e le aziende che, per effetto della loro attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciali e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere ripristinato secondo l'importo originario.

5. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.

6. In casi particolari relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e delle sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione, con oneri a carico del concessionario.

## ARTICOLO 11 CONVENZIONI SPECIALI

1. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari esigenze di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni speciali.

2. Nei casi di cui al comma precedente gli schemi di convenzione ed il canone di occupazione sono approvati con Decreto del Presidente della Provincia.

3. Le installazioni su suolo di proprietà o di competenza provinciale di impianti gestiti da operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 259/2003, sono soggette al canone fisso stabilito dall'art. 1, comma 831-bis della legge 160/2019.

4. Gli schemi di convenzione di cui al comma precedente sono approvati con Decreto del Presidente della Provincia.

5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute

## ARTICOLO 12 PERMESSI PROVVISORI

1. In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento.

2. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

3. In casi di urgenza nei quali occorra ristabilire senza indugio la regolarità del transito o effettuare operazioni o lavori di ripristino che interessino direttamente o indirettamente strade provinciali e relative pertinenze o aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il soggetto interessato, sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà iniziare le attività ritenute necessarie dandone contestuale comunicazione mediante posta elettronica certificata al Servizio Viabilità della Provincia, con l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni tecniche che a seguito della comunicazione la Provincia stessa eventualmente impartisca.

## ARTICOLO 13 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PROROGA

1. L'autorizzazione sarà trasmessa all'interessato direttamente dalla Provincia.

2. Le opere autorizzate debbono essere realizzate entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga del suddetto termine per il periodo massimo di un anno, su richiesta scritta del concessionario accompagnata da autodichiarazione nella quale si attesti che permangono in capo al richiedente i requisiti minimi richiesti e che non sono mutate le circostanze di fatto che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

## ARTICOLO 14 CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire l'atto autorizzativo e ad esibirlo nel luogo dei lavori ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza sulle strade provinciali, pena la sospensione dei lavori fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'atto autorizzativo il concessionario ne darà tempestiva comunicazione alla Provincia, richiedendone la copia sostitutiva dell'originale con rimborso delle relative spese.

## ARTICOLO 15 ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario è sempre tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative ai lavori e alle modalità di svolgimento degli stessi, che in qualsiasi tempo siano impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito e dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori o dal mantenimento delle opere.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuta la relativa autorizzazione, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio il funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito. In tali casi i lavori potranno essere iniziati dandone contestuale comunicazione alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione e di quelle successive eventualmente impartite dalla Provincia stessa.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i danni causati alla strada e alle sue pertinenze.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento alla Provincia dei danni causati.

5. In corrispondenza degli accessi lungo le strade provinciali, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario ancorché la neve vi venga accumulata per i modi e dai mezzi usati dalla Provincia nello sgombero della strada direttamente o a mezzo di imprese.

## ARTICOLO 16 CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Ufficio Concessioni della Provincia cura il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.

## ARTICOLO 17 RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Tre mesi prima della scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda redatta in conformità ai precedenti articoli 4 e 5.

2. L'eventuale cessione della proprietà dovrà essere comunicata per iscritto alla Provincia allegando una copia dell'atto di alienazione. L'istanza di rinuncia sarà considerata nulla se non supportata da detta documentazione.
3. Nel caso di subingresso in un'autorizzazione l'interessato dovrà presentare apposita domanda redatta in conformità ai precedenti articoli 4 e 5.
4. Il rinnovo e il subingresso dell'autorizzazione sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 7.
5. Relativamente alle istanze di rinnovo e subingresso, la Provincia può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta, a condizione che ne sia in possesso, previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate.
6. In luogo dei disegni (piante, prospetti e sezioni stradali), qualora gli stessi non siano reperibili in atti, è possibile allegare autodichiarazione, secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio Concessioni della Provincia, con la quale il richiedente il rinnovo o il subingresso attesta che le opere sono del tutto conformi a quelle oggetto della precedente autorizzazione. All'autodichiarazione va allegata la corografia in scala 1:2000 sulla quale il richiedente deve indicare l'esatta posizione delle opere. Qualora il richiedente non sia in possesso della corografia, può farne richiesta all'Ufficio Concessioni della Provincia.

## ARTICOLO 18 REVOCA E RIMOZIONE DELLE OPERE

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate, con provvedimento motivato del Dirigente competente, quando ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento o da norme di legge. In particolare le autorizzazioni sono revocate per:
  - inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione;
  - danni alla proprietà provinciale;
  - mancata occupazione o realizzazione delle opere entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
  - violazione delle norme e delle modalità di subingresso;
  - uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
  - rinuncia su richiesta del concessionario.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Alla scadenza o revoca dell'autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze o le aree occupate, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato o riferito all'anno in corso, se non nei casi specifici previsti dalla legge.
5. La Provincia intima ai soggetti interessati di procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale. In caso di

inottemperanza alla diffida la Provincia procede d'ufficio alla rimozione e gli oneri derivanti dalla rimozione stessa sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le indennità di cui all'art. 32.

## ARTICOLO 19 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente regolamento, la classificazione delle strade provinciali in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è stabilita con apposito decreto del Presidente della Provincia.
2. Ai soli fini della determinazione dell'ammontare del canone, il Decreto di cui al comma precedente reca altresì la suddivisione delle strade provinciali in strade di categoria 1 e strade di categoria 2.

## ARTICOLO 20 FASCE DI RISPETTO

1. Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

## ARTICOLO 21 ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. La domanda di regolarizzazione deve essere presentata anche nel caso in cui l'accesso sia costruito dalla Provincia in seguito a realizzazione di nuove varianti stradali.
2. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto alla proprietà provinciale delle seguenti misure minime:
  - m 2,00 per gli accessi pedonali;
  - m 5,00 per gli accessi carrai;
  - m 8,00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.
3. In caso di installazione di cancello con apertura telecomandata a distanza, gli arretramenti di cui al precedente comma 2 non sono necessari.
4. Al di fuori dei centri abitati gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso di forma circolare, di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate.
5. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada.
6. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve prescrizioni più restrittive in casi particolari.
7. Nelle curve di raggio superiore a m 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.

8. Nelle curve di raggio inferiore a m 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a m 100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.

9. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno m 50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

## ARTICOLO 22 ATTRAVERSAMENTI

1. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).

2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1,50.

3. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.

4. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.

5. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.

6. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di m 1,50 rispetto al piano viabile.

7. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno m 1,00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm 30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.

8. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.

9. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:

- a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Viabilità della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
- b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a m 1,50, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Servizio Viabilità della Provincia prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
- c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi o recintati e segnalati a norma di legge in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
- d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm 20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R. avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati non superiori a cm 30 e con l'impiego di idonea attrezzatura. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm 20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm 20 misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm 10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm 10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con l'Ufficio Provinciale competente per territorio;
- e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte a regola d'arte. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
- f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza;
- g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm 3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di m 5,00;
- h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di m 5,00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm 4,00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
- i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini, rifacimenti o cedimenti;

- j) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm 40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
- k) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- l) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
- m) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).

10. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a m 1,00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni.

11. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi, inseriti nella convenzione prevista all'articolo 67, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro venga eseguito dalla Provincia direttamente o tramite un'impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristino male eseguito verrà applicato quanto previsto all'articolo 10 del presente Regolamento.

12. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.

13. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.

14. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.

15. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all'articolo 67, comma 5 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada.

16. In relazione a specifiche esigenze progettuali o in previsione di interventi di modifica o miglioramento dell'infrastruttura stradale, in sede di esame tecnico dei progetti relativi alle opere da autorizzare, la Provincia potrà prescrivere o autorizzare profondità di scavo diverse da quelle minime previste dal presente regolamento.

## ARTICOLO 23

### USO DELLA SEDE STRADALE FOSSO STRADALE E SCARICHI DI LIQUIDI NEI FOSSI

1. In caso di occupazione del fosso di guardia mediante passo carraio, onde consentire la continuità del deflusso delle acque, dovrà essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche:
  - il fondo del tubo dovrà essere alla quota del fondo originario del fosso;
  - il diametro minimo del tubo dovrà essere di mm. 500;
  - lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei veicoli transitanti.
2. Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.
3. Si applicano le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 1 per la costruzione dei passi carrai. Inoltre deve essere costruita una caditoia ogni m 10 per lo scolo dell'acqua dalla strada nel tratto di fosso occupato.
4. E' vietato condurre scarichi nei fossi stradali senza la prescritta autorizzazione della Provincia, per ottenere la quale dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati:
  - a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante e stima della massima portata idrica addotta nel fosso;
  - b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti civili o produttivi: stima della portata idrica addotta nel fosso e sistemi di depurazione adottati.
5. E' ammesso lo scarico di acque meteoriche provenienti da aree cortilive, coperte o agricole in misura non superiore alla capacità di smaltimento del fosso.
6. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dal Comune competente ai sensi di legge.
7. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso onde garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
8. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, può essere revocata l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del nuovo Codice della Strada.
9. Qualora nel medesimo tratto scarichino più soggetti distinti, i medesimi sono tenuti alla costituzione di un consorzio finalizzato alla manutenzione del fosso.
10. La Provincia può negare l'autorizzazione allo scarico qualora, a sua esclusiva discrezionalità, accerti che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.

ARTICOLO 24  
DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La Provincia può in qualunque momento disporre controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso i propri incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione dell'atto autorizzativo.
2. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi oppure l'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
3. Accertata la violazione alle norme di legge e regolamenti in vigore e trascorso inutilmente il termine assegnato al trasgressore per la messa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombero e di ripristino dei luoghi ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 25  
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Sulle strade di tipo "C" gli accessi, in numero tassativo di due, per accedere e uscire dalle aree di servizio debbono distare uno dall'altro minimo m 30,00 per gli impianti con gasolio e di m 10,00 per gli impianti senza gasolio e debbono essere autorizzati previa presentazione di domanda secondo gli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
2. L'aiuola spartitraffico posta fra i due accessi deve avere una larghezza in senso trasversale alla strada minima di m 1,00 e distare dal ciglio asfalto minimo m 2,00.

CAPO II - CANONE UNICO PATRIMONIALE

ARTICOLO 26  
OGGETTO DEL CANONE

1. Sono assoggettate al pagamento del canone le seguenti opere di occupazione del suolo pubblico:
  - a) occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di pertinenza provinciale;
  - b) tutte le occupazioni derivanti dal rilascio da parte della Provincia, delle relative autorizzazioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni esenti ai sensi dell'art. 29 e le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia soggette a diversa disciplina giuridica.

ARTICOLO 27  
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento del canone i titolari delle autorizzazioni o delle concessioni ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva o di fatto.

2. Il canone è dovuto alla Provincia dai soggetti obbligati in base alle tariffe deliberate con apposito decreto del Presidente della Provincia tenendo conto dei parametri indicati all'art. 1, comma 824, della L. 27/12/2019, n. 160.

## ARTICOLO 28 APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone annuo è applicato secondo le seguenti modalità:

### Occupazioni permanenti

- con mezzi pubblicitari sulle strade di categoria 1: tariffa a metro quadrato risultante dal prodotto della lunghezza del lato di base del pannello espressa in metri per una larghezza di un metro lineare convenzionale di occupazione;
- con mezzi pubblicitari sulle strade di categoria 2: tariffa a metro quadrato risultante dal prodotto della lunghezza del lato di base del pannello espressa in metri per una larghezza di un metro lineare convenzionale di occupazione;
- con preinsegna di cui all'art. 47, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, anche bifacciale purchè recante il medesimo messaggio sulle strade di categoria 1: tariffa a metro quadrato risultante dal prodotto della lunghezza del lato di base del manufatto espressa in metri per una larghezza di un metro lineare convenzionale di occupazione;
- con preinsegna di cui all'art. 47, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, anche bifacciale purchè recante il medesimo messaggio sulle strade di categoria 2: tariffa a metro quadrato risultante dal prodotto della lunghezza del lato di base del manufatto espressa in metri per una larghezza di un metro lineare convenzionale di occupazione;
- con accessi carrai diversi da quelli esenti ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento: tariffa a metro quadrato determinata moltiplicando la larghezza espressa in metri del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- per le restanti occupazioni permanenti inclusa l'occupazione del fosso stradale effettuata non per ragioni igienico-ambientali, si applicano le tariffe progressive a metro quadrato previste nel decreto del Presidente della Provincia di cui all'art. 27.

### Occupazioni temporanee

- con mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: tariffa giornaliera a metro quadrato risultante dal prodotto della lunghezza del lato di base del manufatto espressa in metri per una larghezza di un metro lineare convenzionale di occupazione;
- per le restanti occupazioni temporanee, si applicano le tariffe progressive giornaliere previste nel decreto del Presidente della Provincia di cui all'art. 27.

2. Per quanto concerne le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno il canone annuo non è frazionabile ed è interamente dovuto.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Le misure indicate (metro quadrato e metro lineare) sono arrotondate all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore alla metà, per difetto se inferiore a detto limite.

5. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista dall'art. 1, comma 831 della legge 27/12/2019, n. 160 e richiamata nel decreto del Presidente della Provincia di cui all'art. 27.

6. Il canone di cui al comma precedente è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato alla Provincia con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero a mezzo modello F24 mediante i codici tributi istituiti dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 39/E del 13 maggio 2016 e 137/E del 8 novembre 2017.

7. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 le aliquote e le tariffe sono adottate entro il termine di approvazione fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione della Provincia ed entrano in vigore a far data dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

8. Nel caso in cui non si provveda all'adozione delle tariffe come previsto dal comma precedente, continuano ad applicarsi le tariffe già in vigore, fatta salva diversa prescrizione di legge.

## ARTICOLO 29 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni realizzate dagli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, considerati non commerciali ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
- d) le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- h) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni realizzate con balconi, bow - windows o simili infissi di carattere stabile, con tende e cappottine fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo;
- k) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- l) le aste delle bandiere;
- m) gli specchi parabolici;
- n) le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- o) le aree destinate alla sosta dei veicoli privati per trasporto disabili;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni con passi pedonali;
- r) le occupazioni con accessi carrai ad uso abitativo o agricolo;
- s) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- t) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dalla Provincia;
- u) le occupazioni di fossi per ragioni igienico-ambientali;
- v) le occupazioni temporanee della sede stradale effettuate allo scopo di eseguire lavori utili alla proprietà provinciale (es.: sfalcio dell'erba, potatura alberi, decespugliamento, ecc.);
- w) le immissioni e gli scorrimenti di acque di qualsiasi tipo nel fosso;
- x) le occupazioni, gli attraversamenti e gli scarichi nei fossi stradali che si siano resi necessari a seguito di procedura espropriativa per la realizzazione di opere o lavori della Provincia ed i cui oneri non siano stati compresi nell'indennizzo corrisposto;
- y) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata non a scopo di lucro;
- z) le occupazioni effettuate con cippi funerari e stele commemorative;
- aa) le occupazioni con semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

## ARTICOLO 30 PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti i soggetti di cui all'articolo 28 devono effettuare il pagamento del canone alla Provincia contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il mese di marzo salvo i casi di cui al successivo comma 5.

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato preventivamente al rilascio della concessione.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale o bancario intestato alla Provincia, con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.
4. Si applicano ai pagamenti le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'art. 1, comma 786 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Il canone, se di importo superiore ad € 250,00 può essere corrisposto in tre rate senza interessi, di eguale importo aventi scadenza entro i mesi di marzo, giugno e settembre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima.
6. Le scadenze per il versamento dei canoni, come stabiliti ai sensi degli artt. 27 e 28, possono essere differite con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art. 33. A tale provvedimento viene data adeguata comunicazione agli utenti mediante avviso sul sito internet dell'Ente.
7. Per il pagamento del canone da parte degli enti erogatori di pubblici servizi si fa riferimento alla normativa vigente e all'art. 28 del presente regolamento.
8. Ai fini del pagamento del canone, il sabato è considerato giorno festivo.

### ARTICOLO 31 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. La Provincia provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica, anche a mezzo posta ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006 e/o posta elettronica certificata (PEC), ai soggetti tenuti al versamento del Canone con apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del dell'art.1 comma 792 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 30,00.

4. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
5. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi pubblicitari, nonché per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.
6. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
7. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 30,00.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### ARTICOLO 32 SANZIONI E INDENNITA'

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone, con un minimo di € 5,00 ed un massimo di € 500,00.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento.
3. Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato fra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 20% del canone, con un minimo di € 5,00 ed un massimo di € 500,00.
4. Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 10% del canone, con un minimo di € 5,00 ed un massimo di € 500,00.
5. In caso di omesso pagamento, da effettuarsi secondo le procedure prescritte dalla legge, da parte di enti erogatori di pubblici servizi, sarà messo a ruolo l'importo pagato l'anno precedente maggiorato del 10%.
6. Qualora l'ente erogatore di pubblico servizio abbia iniziato la propria attività nel territorio provinciale di Ferrara e non abbia provveduto a denunciare il bacino d'utenza, né a pagare il canone relativo, sarà messo a ruolo l'importo minimo previsto dalla norma al quale sarà applicata la sanzione del 10%.
7. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.

8. Alle occupazioni realizzate abusivamente, oltre alla sanzione di cui al successivo comma, si applica un'indennità pari al canone previsto per le occupazioni medesime maggiorato del 30 per cento. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le altre occupazioni di carattere non stabile, le quali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

9. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata al comma precedente ed un massimo non superiore al doppio della stessa.

10. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981.

### ARTICOLO 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente in relazione al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, esercita ogni attività organizzativa e gestionale, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Per le attività connesse alla riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti, gli avvisi di scadenza, i solleciti di pagamento, il responsabile dell'entrata si avvale della collaborazione del servizio finanziario.

### CAPO III – SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

#### ARTICOLO 34 DISTANZE

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, al di fuori dei centri abitati, lungo le strade provinciali, i mezzi pubblicitari debbono essere installati nel rispetto delle distanze minime di cui all'art. 51, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada DPR 495/92.

2. Nei tratti di strada extraurbana per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, l'installazione di mezzi pubblicitari è consentita nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada DPR 495/92.

3. Al di fuori dei centri abitati, lungo le strade provinciali, è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari paralleli al senso di marcia a distanza non inferiore a m 10 dal confine stradale.

4. Le insegne di esercizio, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie delle stesse, possono essere collocate anche parallelamente al senso di marcia anche a distanze inferiori a m 10 dal confine stradale.

## ARTICOLO 35 SITUAZIONI PARTICOLARI

1. I cartelli turistici installati dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti pubblici secondo specifiche direttive nazionali e regionali ed i cartelli turistici, nelle diverse versioni dettate da specifica normativa regionale e provinciale compresi quelli relativi alla “Strada dei vini e dei sapori”, pur non essendo classificati quali segnali dal Codice della Strada D.Lgs. 285/92 vengono disciplinati a tutti gli effetti come i segnali stradali di territorio.

## ARTICOLO 36 DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento Provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l’applicazione del C.O.S.A.P.” approvato con delibera C.P. nn119/95333 del 24/11/2004 e successive modifiche e integrazioni.
3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia in contrasto o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.